

Pubblicato il 18/12/2017

N. 05931/2017REG.PROV.COLL.

N. 08737/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8737 del 2016,  
proposto da:

Mauro F..., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ausiello, domiciliato ex  
art. 25 cpa presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di  
Ferro 13;

*contro*

Comune di Torre ....., Biagio V..., non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n.  
04581/2016, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Ausiello;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l'appello proposto dal sig. Mauro F... per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto la determina del Comune di Torre del ... n. 345 del 4 febbraio 2016 di revoca della procedura di mobilità esterna per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di operatore tecnico categoria B1 e la successiva determina n. 1244 del 5 maggio 2016 di conferma della revoca della procedura di mobilità e contestuale esclusione dalla stessa del ricorrente.
2. Il Comune di Torre ... non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. L'appello merita accoglimento.
5. Gli atti impugnati si riferiscono ad una fattispecie di mobilità esterna attuata attraverso una procedura di natura concorsuale aperta anche a dipendenti di amministrazioni appartenenti a comparti diversi rispetto a quello degli enti locali. Si tratta, quindi, di una ipotesi di mobilità esterna, che non dà luogo ad una mera modificazione soggettiva del medesimo rapporto di lavoro mediante cessione del contratto, ma è diretta alla costituzione di un diverso rapporto di lavoro, mediante una procedura concorsuale che è assimilabile a quella per l'assunzione mediante pubblico concorso, poiché ugualmente, implica una nozione del rapporto di lavoro (in questi termini, su analoga fattispecie, Cass. Sez. Un. n. 26420 del 2016).

6. Deve, pertanto, ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo. La sentenza appellata va, dunque, annullata con rinvio al T.a.r. per la celebrazione del giudizio di merito.

Sussistono i presupposti per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e annulla con rinvio la sentenza appellata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Raffaele Prospero, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Giovagnoli**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Caringella**

IL SEGRETARIO